

R.G.P.U. n. 70-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso in data 18 marzo 2024 dal Sig. **FRANCESCO CALIFANO** (C.F. CLF FNC 60R31 H431X), nato a Roccapiemonte (SA) il 31.10.1960 e residente in Besana Brianza (MB), Via Nino Bixio n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Austoni, presso il cui studio in Bergamo, Via Broseta, n. 120, ha eletto domicilio giusta procura in atti;

CONCLUSIONI

Il Sig. CALIFANO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: "...

- *dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 268 CCII e ss di liquidazione controllata del sovra-indebitato;*
- *nominare, ai sensi dell'art. 270, comma II, CCII il Giudice delegato e un Liquidatore per l'attuazione del piano, che potrebbe individuarsi nella persona dell'avv. Maurizio Bozzetti, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC nella procedura in oggetto, per fini di economia processuale, stabilendone i compensi;*
- *assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;*

L.C. 19/24
SENT. 84/24
REP. 151/24



- *disporre che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;*
- *adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il buon esito della procedura.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la ricorrente risiede in Besana Brianza (MB), Via Nino Bixio n. 11, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.



Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "disclosure" imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dalla debitrice persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

La *ratio legis*, pacificamente ravvisata nella semplificazione delle procedure volte alla composizione del sovraindebitamento ed al contenimento dei costi che ne consegue, giustifica l'esclusione dai crediti prededucibile del compenso dell'Advisor legale o finanziario, non menzionato nell'elenco stilato dall'art. 6, comma 1, CCII, che in quanto norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogica.

In particolare, la lett. c) del comma 1 dell'art. 6 riserva il beneficio della prededuzione, peraltro solo per parte percentuale del credito, soltanto ai crediti per compensi dei professionisti che assistono il debitore nella presentazione della sola domanda di concordato preventivo e non anche di liquidazione controllata.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente era socio al 50% della società Italprogetti S.r.l., dichiarata fallita da questo Tribunale in data 07.07.2017, ed è attualmente impiegato come lavoratore subordinato presso l'impresa edile Ferma S.r.l. a partire dal 18.07.2023.



Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dell'esigua consistenza immobiliare, dell'assenza di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 411.554,65 così come da tabella che segue.

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
Leviticus SPV S.r.l. (mandataria di Gardant Liberty Servicing S.p.a., cessionaria di Banco BPM S.p.a.)	leviticusspv srl@legalmail.it giovanni.simone@milano.pecavvocati.it	Contratti di mutuo, conto corrente e fideiussione	Chirografo	€ 363.483,39
Prelios Credit Solutions S.p.a. (mandataria di	Avv. Daniele Fiorelli daniele.fiorelli@milano.pecavvocati.it	Mutuo fondiario	Chirografo	€ 48.071,26
Red Sea SPV)				

Ai quali bisogna aggiungere poi il compenso dell'Advisor Alessandro Magni per la sua attività prodromica alla presentazione della domanda, pari a € 3.806,40, per un totale complessivo di € 415.361,05.



Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. reddito da lavoro subordinato, pari a € 2.000,00 netti medi mensili per 13 mensilità
2. inesistenza di beni immobili; sul punto, il ricorrente rappresenta di vivere presso l'abitazione di proprietà dell'ex moglie;
3. inesistenza di beni mobili registrati, atteso che il ricorrente rappresenta che il rimorchio Ellebi tg VA021216 con la relativa imbarcazione presenti nel PRA era stato ceduto in epoca risalente;
4. credito nei confronti Banco di Credito Cooperativo in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 265707 presso con saldo al 31.07.2023 di € 2.576,37, cui è collegata la Carta Vinted n. 084403435838

Il ricorrente ha esposto che il nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, dalla ex moglie (disoccupata) dalla quale risulta legalmente separato sin dal 2017.

Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al proprio sostentamento e all'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge (pari a € 1.000,00) quantificandole in complessivi euro 1.700,00 mensili come da specifica tabella che segue:

Voce	Importo
Alimenti e bevande	400,00 €
Abbigliamento e calzature	100,00 €
Spese sanitarie	50,00 €
Spese dentistiche	50,00 €
Attività ludiche e tempo libero	100,00 €
Mantenimento moglie	1.000,00 €
Totale	1.700,00 €

Il debitore, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale dello stesso formula una proposta di Piano di Liquidazione che prevede la messa a disposizione per trentasei mensilità di **€ 300,00 mensili** (come residuo del suo stipendio al netto delle spese di sostentamento) oltre alle tredicesime mensilità per il medesimo periodo, per un totale di **€ 16.800,00**, a fronte di un debito complessivo pari a **€ 422.142,91** (comprensivi delle spese di procedura). Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.



La causa del sovraindebitamento è da ascrivere in parte all'esercizio dell'attività imprenditoriale quale socio della Italprogetti S.r.l., ed in particolare alle fidejussioni sottoscritte dal ricorrente a garanzia dei finanziamenti stipulati dalla società con Banco BPM S.p.a.; occorre precisare che, dalla dichiarazione del ricorrente e dall'attestazione del Gestore, tale debito nei confronti della Banca e oggi di Leviticus SPV S.r.l. ammonta a € 363.483,39, per fidejussioni allegate al ricorso per € 547.000,00, nonostante il CALIFANO sembri indicare nel ricorso di aver garantito il debito della società per € 148.513,00.

Per la restante parte, il sovraindebitamento deriva da vicende personali del ricorrente, in particolare dal debito contratto con Banco Popolare Soc. Coop. a titolo di mutuo fondiario e la separazione dalla moglie. In relazione al mutuo, il debitore rappresenta di aver già subito la procedura esecutiva immobiliare n. 403/2020 da parte di Red Sea SPV s.r.l., cessionaria della Banca, e che ad oggi è stato attivato un nuovo pignoramento presso terzi per il residuo (€ 48.071,26).

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della debitrice, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Si rileva, infine, il potenziale conflitto di interesse derivante dall'attività svolta dal dott. Magni ai fini della presentazione del ricorso in epigrafe, posto che lo stesso risulta membro del Comitato dei Creditori nel Fallimento Italprogetti S.r.l.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.



Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. **FRANCESCO CALIFANO** (C.F. CLF FNC 60R31 H431X), nato a Roccapiemonte (SA) il 31.10.1960 e residente in Besana Brianza (MB), Via Nino Bixio n. 11, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;
- 3) **nomina** liquidatore l'avv. **Maurizio Bozzetti**, con studio in Monza, Via Italia 50;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 6) **da atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 8) **dispone** che il liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - proceda, **CON URGENZA**, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, procedendo a sopralluogo nell'immobile di via Nino Bixio n. 11 in Besana Brianza (MB), di proprietà dell'ex moglie, costituente l'abitazione familiare, e in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - verifichi la sussistenza o meno delle somme incassate dal ricorrente relative alla successione della morte del padre e alla vendita della sua abitazione, e gli eventuali atti dispositivi compiuti sulle medesime somme;
 - vigili sulla distribuzione delle somme nel riparto finale del Fallimento Italprogetti S.r.l. ai fini della corretta quantificazione del debito residuo a carico del ricorrente;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutte le somme di denaro spettanti a qualsiasi titolo alla ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza sezione Civile del Tribunale di Monza in data 3 maggio 2024

Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

